

Niccolini. La spiegazione dell'egregio Torrigiani è abbastanza rassicurante, aggiunta a quella che gentilmente mi ha data l'onorevole sotto-segretario di Stato. Ma in quanto alla parola *necessario*, diceva benissimo il sotto-segretario di Stato che lo zelo impiegato da chi ha corretto l'articolo è stato eccessivo; perchè il consenso del proprietario o è necessario, o non è necessario.

È inutile che l'onorevole Torrigiani cerchi di tranquillizzarmi sulla redazione di questo articolo. Ma io insisto e ritengo che se è necessario il consenso del proprietario, allora lo si dovrebbe mantenere; poi col decreto prefettizio quando questo consenso manca si potrà decidere.

Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi. L'articolo successivo poi spiega anche meglio il concetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Torrighiani, relatore. Questa dizione è stata posta dal Senato; ora non mi pare che valga la pena di fare una modificazione per far ritornare questa legge al Senato per una cosa di questo genere, che del resto mi pare ben chiara. Del resto v'è la legge che riguarda il caso delle espropriazioni per pubblica utilità. È naturale che nessuno può disporre del fondo altrui senza il consenso del proprietario, ma si può espropriare un fondo senza il consenso del proprietario, seguendo le disposizioni della legge. Prego quindi l'onorevole Niccolini di non insistere, facendogli notare, che per quanto gli sembri eccessiva questa disposizione, non è tale da far ritornare la legge al Senato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Niccolini.

Niccolini. Non mi trovo completamente d'accordo col collega Torrigiani. Egli vuole che io non insista. Ma io non trovo giusta la correzione fatta dal Senato. Perchè ripeto, o è necessario, o non è necessario il consenso del proprietario. Mi si dice che c'è la legge sulle espropriazioni per pubblica utilità; ma allora era inutile dire che è necessario il consenso del proprietario; perchè se è necessario, implicitamente si deve intendere che se il proprietario non dà il suo consenso, non ci debba essere altri che possa imporsi.

Una voce. C'è la legge di pubblica utilità!

Niccolini. Qui non si parla di pubblica utilità. È detto che è necessario il consenso

del proprietario. Io propongo che si sopprima quello che si dice in questo articolo, perchè trovo inutile che si debba chiedere il consenso al proprietario, quando una riga dopo si dice che si può far a meno di questo consenso. Mi pare che se il proprietario non dà il consenso, si può raggiungere lo stesso scopo col decreto prefettizio. Io credo quindi che vi sia contraddizione; ed insisto assolutamente che questo articolo sia modificato.

Presidente. Onorevole Niccolini, fa un emendamento o un'osservazione?

Niccolini. Ma io propongo che sia emendato l'articolo; perchè io dico: è necessario, o non è necessario il consenso del proprietario? Se è necessario, rimanga l'articolo qual'è, ma allora si tolga quello che viene dopo; se non è necessario, l'articolo dev'essere modificato.

Torrighiani, relatore. È una superfluità che non conduce a niente. Qual'è il danno di lasciar l'articolo qual'è? È naturale che senza il consenso del proprietario non si può stabilire una servitù, salvo quanto è stabilito poi, pel principio dell'espropriazione forzata pei casi di pubblica utilità. L'articolo 6 determina in quali condizioni si possano applicare le disposizioni della legge per pubblica utilità per fare cotesti passaggi, anche quando il consenso non ci sia.

Del resto mi appello alla Camera se valga la pena per questo di rimandare al Senato il disegno di legge.

Presidente. Onorevole Niccolini non insiste?

Niccolini. Io non voglio esser la causa di rimandare al Senato questa legge; ciò che può sembrare increscioso alla Camera; ma trovo che la redazione di quest'articolo non è chiara.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 6. La domanda sarà rivolta direttamente al prefetto e accompagnata da un piano descrittivo dei luoghi e delle opere da eseguirsi insieme all'offerta dell'indennità, quando questa sia dovuta.

« Il prefetto sentite le parti in contraddittorio, ed inteso il parere dell'ufficio del Genio civile, ordina il pagamento della somma offerta ed accettata od altrimenti convenuta, e, nel caso di dissenso, di quella che verrà stabilita dall'ufficiale del Genio civile; ed in seguito a dimostrazione dell'eseguito paga-